



COMUNE DI ABRIOLA

PROVINCIA DI POTENZA

TEL. 0971/923230

FAX 0971/923001

comuneabriola@rete.basilicata.it

C.A.P. 85010

CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE PISTE DI SCI ALPINO RICADENTI NEL COMPRESORIO SCIISTICO SELLATA – MONTE ARIOSO NEI COMUNI DI ABRIOLA(PZ) E SASSO DI CASTALDA(PZ)

Premesso:

che la corretta ed efficiente gestione degli impianti e delle piste da sci oggetto del presente Capitolato sono ritenute di interesse strategico per lo sviluppo turistico dell'intera area turistica di Sellata-Pierfaone-Monte Arioso-Rifreddo e dei Comuni in cui ricadono dette località turistiche;

che la gestione degli impianti e delle piste deve essere finalizzata allo sviluppo delle attività turistiche collegate alla pratica dello sci ed alla fruizione dell'ambiente montano ricadenti nella zona;

che per il miglioramento e la diversificazione dell'offerta turistica, finalizzata alla crescita occupazionale ed allo sfruttamento delle potenzialità offerte dall'ambiente montano, vi è necessità di una concertazione tra tutti i soggetti, pubblici e privati interessati.

che il Comune di Abriola ed il Comune di Sasso di Castalda riconoscono il ruolo importante che la Scuola Italiana Sci "Sellata" ha avuto e dovrà avere per lo sviluppo della pratica sportiva dello sci alpino e per lo sviluppo turistico dell'area.

ART.1 DEFINIZIONI

per **"impianti"** si intende l'insieme degli impianti, e delle attrezzature da concedere in concessione come dall'elenco allegato al presente capitolato (Allegato 3 - inventario);

per **"piste"** si intende l'insieme delle piste da sci per la pratica dello sci alpino e delle discipline collegate allo sci su pendio (Allegato 2 – planimetria, Allegato 3 - inventario);

per **"infrastrutture"** si intende l'insieme dei manufatti attinenti la gestione (Allegato 3 – inventario);

per **"rifugio Fosso Neviera"** si intende il manufatto ubicato alla partenza della seggiovia "Pierfaone 3" in agro di Abriola.

per **"Amministrazione concedente"** si intende il Comune di Abriola che agisce per conto del comprensorio sciistico di Abriola e Sasso di Castalda;

per **"Concessionario"** o **"gestore"** si intende la società di gestione degli impianti, delle piste e delle infrastrutture come sopra specificate;

per **"scuola sci"** si intende la Scuola Italiana Sci Sellata, riconosciuta dalla Federazione Italiana Sci (FIS) o altra scuola sci regolarmente riconosciuta dalla FIS;

per **"stagione invernale"** si intende il periodo temporale che va dal 30 di novembre al 15 di marzo successivo salvo prolungamenti o accorciamenti dello stesso periodo dovuti alle condizioni di innevamento che permettere la pratica dello sci.

Per **"stagione estiva"** si intende il periodo temporale che va dal 15 luglio al 15 settembre successivo.

Per **"manutenzione straordinaria"** si intende: sostituzione delle funi, dei motori, degli elementi frenanti, degli organismi meccanici, la sostituzione di parti dei veicoli (a meno del materiale di

consumo), taglio alberi o movimenti di terreno non ordinari lungo le piste, interventi sugli edifici come indicati nel D.P.R. 380/01;

Per “**manutenzione ordinaria**” si intende tutto ciò che non è contemplato tra quella straordinaria. A titolo esemplificativo si richiama, tra le altre, la manutenzione degli impianti, intesi nella loro globalità, delle attrezzature, delle apparecchiature, sia meccaniche, elettriche, elettroniche, idrauliche, le revisioni (speciali, generali e le altre revisioni periodiche - D.M. 02/01/1985), la manutenzione dei mezzi meccanici in dotazione, delle infrastrutture di stazione a monte e a valle degli impianti, degli edifici a servizio degli impianti, interventi sugli edifici come indicati nel D.P.R. 380/01.

Per “**orario giornaliero**”, si intende l'orario continuativo (minimo 9.00-16.00) che può essere fissato con dati variabili per i giorni festivi e feriali, nonché per i periodi natalizi e pasquali, nonché per il tipo di impianto.

Per “**sito Internet**” si intende il sito internet ufficiale del comprensorio sciistico.

ART.2 OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto:

- A. Le modalità da seguire per la gestione degli impianti in regime di servizio di trasporto pubblico ai sensi del D.P.R. 753/80 e successivi leggi e regolamenti;
- B. Le modalità di gestione delle piste per la pratica della disciplina dello sci alpino e delle discipline collegate allo sci da discesa;
- C. Le modalità di gestione degli impianti e delle piste per la pratica di attività nella stagione estiva.
- D. Le modalità di gestione dei rifugi e dei manufatti pertinenti la gestione delle piste;
- E. I rapporti che dovranno intercorrere tra le seguenti figure:
 - Il Concessionario, che verrà individuato a seguito di espletamento di gara per l'affidamento del servizio di gestione degli impianti e delle piste;
 - Il Direttore di esercizio seggiovia;
 - L'Amministrazione concedente;

al fine di concordare le norme di gestione, per la trasparenza ed il libero mercato, per programmare la promozione turistica del territorio in collaborazione con gli operatori turistici che operano nella zona turistica.

ART. 3 INIZIO DELL'ATTIVITA' E PRIMA APERTURA DEGLI IMPIANTI E DELLE PISTE

All'inizio di ogni stagione invernale, l'Ufficio tecnico dell'Amministrazione concedente, con propria determinazione, sentito il Direttore di esercizio, autorizza l'apertura al pubblico degli impianti e delle piste.

Il Concessionario, qualora vi siano le condizioni di innevamento per la pratica dello sci, dovrà dare inizio alla gestione degli impianti entro i successivi 2 giorni solari consecutivi. Qualora non vi siano le condizioni d'innnevamento per la pratica dello sci, l'inizio della gestione potrà essere posticipata al momento in cui si verificheranno le condizioni d'innnevamento.

Il Concessionario all'apertura della stagione invernale dovrà garantire l'apertura dei rifugi, dei noli sci, delle biglietterie, delle altre infrastrutture, l'idoneità dei mezzi per garantire il servizio in sicurezza ed efficienza.

E' a carico del Concessionario ogni richiesta ed ottenimento di autorizzazione per l'apertura dei rifugi e delle infrastrutture.

ART. 4 DESTINAZIONE D'USO ED UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

L'utilizzo degli impianti deve essere finalizzato ad uso primario per l'attività del trasporto di persone e sciatori per l'attività sportiva dello sci nonché per le eventuali attività di altra natura che saranno individuate dal concessionario ed approvate dall'Amministrazione concedente.

E' consentita l'apertura della seggiovia, in caso di scarso innevamento, per il trasporto di persone per lo svolgimento di attività sportive e ricreative compatibili con l'ambiente.

E' consentita l'apertura della seggiovia durante il periodo estivo, almeno nei mesi di luglio ed agosto, nei giorni prefestivi e festivi, salvo motivati esoneri da detto obbligo legati alla mancanza di utenza.

Gli impianti dovranno essere dotati degli arredi, della segnaletica di qualsiasi tipo e delle attrezzature necessarie per la gestione del servizio di trasporto pubblico, in ottemperanza alle prescrizioni particolari d'esercizio definite dalla prassi e dalla normativa vigente.

Gli impianti, destinati al trasporto di persone in regime di servizio pubblico ai sensi del D.P.R. 753/80, dovranno essere equipaggiati della necessaria attrezzatura per eseguire le operazioni di soccorso in linea, secondo quanto prescritto nel piano di soccorso allegato al regolamento di esercizio ed approvato dalle autorità di controllo e vigilanza.

L'organizzazione, le prove pratiche e l'eventuale esecuzione delle operazioni di soccorso in linea, si intendono a carico del Concessionario.

ART. 5 CRITERI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE PISTE E LIMITI ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE

Il Concessionario potrà disporre dell'uso delle piste da sci di discesa esistenti per la durata della concessione, le quali saranno a completa disposizione dei viaggiatori trasportati sugli impianti con le sole limitazioni connesse alla sicurezza ed alla presenza di un sufficiente innevamento.

Il Concessionario si obbliga a gestire e mantenere le piste, per permettere la pratica dello sci in sicurezza e nel rispetto dei regolamenti e norme in materia.

L'Amministrazione concedente valuterà circa la possibilità di concessione di ulteriori piste esistenti o da creare per la pratica dello sci alpino o di altre discipline sportive invernali (sci da fondo, piste da bob, etc.).

Il Concessionario non potrà utilizzare gli impianti e le piste per iniziative od attività che rechino pregiudizio all'immagine della zona turistica. A tal proposito sarà cura del Concessionario acquisire il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente per tutte quelle iniziative che esulano dalla normale attività connessa alla pratica sportiva dello sci.

Il Concessionario si obbliga ad effettuare le seguenti prestazioni:

- garantire i servizi di pulizia, spalatura neve, manutenzione ordinaria e straordinaria ed in genere tutto quanto occorra alle stazioni di partenza e terminali, alle aree di accesso, sosta e passaggio degli utenti, verificando l'efficienza delle recinzioni e delle canalizzazioni dei viaggiatori;
- garantire l'efficienza funzionale delle installazioni di cui al punto precedente ed il decoro delle stesse;
- a stipulare i contratti con l'Ente fornitore di energia elettrica per permettere l'utilizzo degli impianti, compreso l'utilizzo del trasformatore installato nei pressi della seggiovia e di altri trasformatori a servizio degli impianti non ancora elettrificati;
- garantire la presenza del personale di esercizio abilitato alle rispettive funzioni, in numero congruo con le esigenze di trasporto, con il tipo di utenza ed in genere nella misura prevista dalle normative vigenti;
- equipaggiare il proprio personale di esercizio con una divisa ed un distintivo di riconoscimento;
- garantire l'accesso facilitato agli addetti ed agli utenti della scuola sci.

L'amministrazione concedente effettuerà ricognizioni e verifiche, almeno triennali, circa il rispetto da parte del concessionario del piano di gestione e degli investimenti. In caso di gravi inadempienze circa il mancato rispetto di detto piano, disporrà insindacabilmente la revoca della concessione e l'incameramento della polizza a garanzia per un importo tale da poter consentire l'aggiudicazione ad un nuovo concessionario e l'avvio degli impianti.

ART. 6 SERVIZIO DI NOLO SCI

Il concessionario si obbliga all'apertura di almeno un nolo sci presso la struttura a piè di pista in località Pierfaone. Le attrezzature da noleggiare dovranno essere quantitativamente sufficienti a garantire il servizio completo durante i periodi di massimo afflusso.

Il concessionario rimane esclusivo responsabile del mancato rispetto del seguente articolo e di eventuali incidenti o inconvenienti agli utenti a causa dell'inadeguatezza delle attrezzature ed il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie.

Resta a carico del concessionario l'obbligo di richiedere le eventuali licenze per l'esercizio dell'attività.

ART.7 RIFUGIO, PUNTI DI RISTORO.

Il concessionario, all'apertura della stagione invernale, dovrà garantire l'apertura del rifugio di Fosso Neviera, da utilizzare come punto di ristoro e di ricovero per l'utenza, nonché per servizi igienici.

L'apertura dovrà essere garantita attraverso l'erogazione di servizi proporzionati alla funzionalità delle strutture stesse.

E' consentita l'apertura del rifugio anche durante la stagione estiva o durante altri periodi dell'anno.

Ogni altro punto di ristoro, anche temporaneo, dovrà essere autorizzato dall'amministrazione concedente.

ART. 8 BATTITURA, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE PISTE, APERTURA DEGLI IMPIANTI.

L'apertura degli impianti dovrà avvenire ogni qualvolta le condizioni tecniche degli stessi e le condizioni di innevamento e di sicurezza della pista lo permettano.

Qualora non ci fossero le condizioni sopra descritte e necessarie all'apertura di una o più piste e/o di uno o più impianti, il Concessionario dovrà darne immediata comunicazione tramite pubblicazione sul sito internet ufficiale e comunicazione a mezzo mail all'Amministrazione concedente.

Il sito dovrà riportare le indicazioni circa la chiusura o l'apertura degli impianti e delle piste.

L'apertura delle piste (e degli impianti) non è condizionata in alcun modo dal numero di utenti presenti nell'arco della giornata.

Se il Concessionario ritenesse necessario stabilire una giornata settimanale di chiusura, per l'effettuazione dei lavori di ordinaria manutenzione sulle piste e sugli impianti, dovrà comunicare, all'inizio della stagione invernale, all'Amministrazione concedente quale sia il giorno fisso di chiusura e darne conseguente pubblicità.

ART. 9 GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PULIZIA.

Il Concessionario è obbligato ad eseguire a proprie cure e spese tutte le operazioni per la manutenzione ordinaria degli impianti, delle piste, delle aree di transito e di passaggio, delle aree terminali degli impianti, al fine di garantire con continuità per tutto il periodo della concessione i necessari livelli di sicurezza del sistema degli impianti e delle piste in ottemperanza alla indicazioni normative vigenti o come indicato dal Direttore di esercizio e dai piani di controllo non distruttivi a

corredo di ogni impianto. In modo particolare il Concessionario dovrà assicurare il passaggio dei mezzi di manutenzione che percorrono la strada comunale di accesso agli impianti di telecomunicazione ubicati sul M.Pierfaone, nel tratto di intersezione con la pista da sci, previa comunicazione da parte degli Enti interessati, come da indicazioni fornite dall'amministrazione concedente.

Resta a carico dell'Amministrazione concedente esclusivamente la manutenzione straordinaria degli impianti, delle piste, delle infrastrutture e del rifugio.

La manutenzione straordinaria degli impianti, delle piste e degli edifici, sarà preferibilmente effettuata dal concessionario, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente e sentito, ove occorra, il Direttore di esercizio. L'Amministrazione concedente se ne accollerà l'onere rimborsando la spesa sostenuta in seguito di specifico finanziamento da parte della Regione Basilicata o di altro Ente, entro 60 giorni dall'accredito delle somme ed in seguito a regolare rendicontazione. Nulla sarà dovuto al concessionario per lavori di manutenzione straordinaria non autorizzati.

L'amministrazione concedente si impegna, in caso di specifici finanziamenti relativi ai costi di gestione, a rimborsare al concessionario gli oneri derivante dalla gestione, regolarmente rendicontati dallo stesso.

I rimborsi di cui al presente articolo non potranno in alcun caso gravare sulle spese correnti dei bilanci di esercizi comunali.

L'amministrazione concedente potrà in ogni caso effettuare ogni lavorazione sulle piste, sugli impianti e sugli edifici in caso di specifici finanziamenti, creare nuove piste o impianti da poter concedere al concessionario senza che ciò comporti aumento del canone di gestione.

Il Concessionario si obbliga al pieno rispetto con propria cura e spese di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti a fune, comprese le apparecchiature a questi connesse. Inoltre il Concessionario si obbliga al pieno rispetto con propria cura e spese di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro del personale operante presso gli impianti e dell'utenza trasportata in regime di servizio di trasporto pubblico ai sensi del D.P.R. 753/80 e successiva normativa di riferimento. L'Amministrazione concedente potrà eseguire accertamenti di propria iniziativa in qualsiasi momento; le risultanze di tali accertamenti, da eseguirsi in contraddittorio con il Concessionario, saranno trascritte in apposito verbale. Sulla base di dette risultanze l'Amministrazione Concedente potrà richiedere l'esecuzione, entro un adeguato tempo, dei lavori ritenuti necessari per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, oltre che per il decoro stesso degli impianti e delle piste; scaduto inutilmente il termine fissato, l'Amministrazione concedente potrà eseguire di propria iniziativa i lavori, con il conseguente addebito delle spese al Concessionario, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data dell'intimazione, prelevando il relativo importo del deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato dal Concessionario entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione concedente.

Nel corso di validità della concessione il Concessionario potrà, senza nulla pretendere anche a solo titolo di rimborso delle spese sostenute, realizzare di propria iniziativa, previe le dovute autorizzazioni e nulla osta del caso, ulteriori opere migliorative o di manutenzione, purché non venga snaturata la destinazione funzionale degli impianti e non vengano meno gli standard prestazionali degli stessi.

ART. 10 ONERI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga a provvedere a tutti gli oneri ed a tutte le spese per espletare l'esercizio di trasporto in servizio pubblico per tutta la durata della concessione.

Il Concessionario si obbliga a richiedere ed ottenere le necessarie licenze, autorizzazioni, e nulla osta per la gestione degli impianti, delle piste e degli edifici, provvedendo anche ai necessari rinnovi per tutta la durata della gestione.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese a dotarsi di tutta la documentazione necessaria per espletare con regolarità il servizio di trasporto pubblico, così come richiesto dalla normativa

vigente. Al termine del periodo di gestione tutta la documentazione ritornerà con gli impianti e le piste nella disponibilità dell'Amministrazione concedente.

Il Concessionario si obbliga, nel corso dell'attività, a mettere a disposizione gli impianti e le strutture per tutte le visite, ispezioni, e sopralluoghi da parte delle autorità di controllo (USTIF), degli Enti e delle amministrazioni aventi titolo, provvedendovi con proprio personale, senza costi ed oneri di alcun titolo a carico dell'Amministrazione concedente neppure a titolo di rimborso.

L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'effettiva osservanza degli obblighi derivati dalla presente Convenzione.

ART. 11 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Oltre agli obblighi già previsti nei precedenti articoli ed in quelli che seguiranno, l'Amministrazione concedente si obbliga:

a consegnare al Concessionario, in seguito al collaudo, gli impianti sciavi, le nuove piste che dovessero essere realizzate nel comprensorio, senza pretendere alcun aumento del canone annuo di gestione;

a permettere, durante la stagione invernale, l'accesso degli utenti alle piste liberando le arterie viarie di propria competenza dalla neve, nei limiti delle capacità tecniche dei mezzi a propria disposizione. Nel caso in cui le strade di accesso alle piste, per cause non imputabili al Comune di Abriola o al Comune di Sasso, non dovessero essere transitabili causa neve, il concessionario non avrà nessun obbligo di apertura degli impianti e lo stesso non potrà rivalersi in alcun modo verso i suddetti Enti per il mancato introito.

ad effettuare tutte le procedure tecniche ed amministrative che spettano al proprietario degli impianti e previste dalla legge per permettere il funzionamento degli stessi e l'utilizzo delle piste.

ART. 12 OBBLIGO DEL RISPETTO DELLE STAGIONI INVERNALI SCIISTICHE E DEGLI ORARI QUOTIDIANI.

Il Concessionario è obbligato all'esercizio degli impianti in piena concomitanza e coincidenza con gli orari giornalieri di apertura e chiusura degli impianti.

L'orario giornaliero, per ogni impianto, prima dell'inizio della stagione invernale e comunque non oltre il 30 di novembre di ogni anno, dovrà essere comunicato all'Amministrazione concedente e si intende automaticamente approvato salvo diversa comunicazione. In caso di disaccordo tra Concessionario ed Amministrazione concedente, deciderà quest'ultima.

Qualora si rendesse necessario utilizzare gli impianti durante il periodo notturno, il Concessionario potrà equipaggiare le piste e gli impianti di idonea segnaletica luminosa ed ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Ente concedente ed eventuali nulla osta ed autorizzazioni, esercitare il servizio di trasporto anche negli orari serali o notturni.

Il Concessionario si obbliga, prima dell'inizio della stagione invernale e comunque non oltre il 5 dicembre di ogni anno a pubblicare sul sito internet gli orari giornalieri approvati.

Il Concessionario si obbliga ad esporre l'orario giornaliero alle stazioni di partenza di ogni impianto.

Nel caso di impossibilità di apertura di uno o più impianti per scarso innevamento ovvero per qualità del manto nevoso non idoneo alla pratica dello sci, nessun rimborso, nessuna spesa e nessuna responsabilità di alcun tipo, neppure attraverso azioni per scarso rendimento dell'attività in concessione, potranno essere addossate all'Ente concedente.

ART. 13 INVENTARIO

All'atto di inizio della gestione, sarà redatto un apposito inventario riportante l'elenco dei componenti che costituiscono la dotazione della concessione, compresi i materiali e le attrezzature di uso e manutenzione, il quale verrà sottoscritto da entrambi i contraenti. L'inventario verrà aggiornato con scadenza triennale.

ART. 14 PERSONALE IMPIEGATO

Il Concessionario dovrà impiegare per la gestione degli impianti, delle strutture ad essi connesse e della pista, personale idoneo ed abilitato, nel numero necessario ad espletare in modo sicuro e regolare l'esercizio di pubblico trasporto. Dovrà provvedere a propria cura all'assolvimento degli oneri contributivi, previdenziali, assistenziali e di assicurazione del personale dipendente, tenendo sollevato l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità sia civile che penale, anche riguardo a terzi.

All'inizio di ogni stagione invernale, il Concessionario dovrà disporre del seguente personale minimo, assunto nei termini di legge:

seggiovia:

1 Direttore di Esercizio;

1 macchinista;

1 capo servizio;

1 agenti di stazione;

sciovie:

1 responsabile di esercizio per ogni sciovia;

1 macchinista per ogni sciovia;

1 agenti di stazione per ogni sciovia,

Compatibilmente con gli orari di utilizzo del personale, un dipendente può essere utilizzato per più di una attività.

Gli obblighi per la formazione, abilitazione e qualificazione del personale restano a carico del concessionario.

Tutto il personale operante sugli impianti e con funzioni di sicurezza e regolarità dell'esercizio, prima di essere impiegato nelle proprie mansioni, deve essere riconosciuto idoneo alle stesse sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo fisico ed attitudinale nei modi previsti dalle leggi in materia. A riguardo si richiamano le particolari disposizioni contenute nel D.M. 05/06/1985 n. 1533.

Il **Direttore di esercizio**, che fungerà anche da **Assistente Tecnico** per le sciovie, viene nominato dal concessionario. I rapporti da instaurare tra il Concessionario ed il Direttore di esercizio sono quelli indicati dal DPR 753/80 e dai successivi D.M. in merito. Al Direttore di esercizio, regolarmente abilitato all'esercizio dell'attività a cui è preposto, competono le attività ed incombenze disciplinate dal D.M. 05/06/1985 n. 1553 relative al particolare impianto seggioviario.

Il Direttore di esercizio sarà comunque sentito dall'Amministrazione concedente ogni qualvolta si richieda parere in merito ad argomenti di ordine tecnico sull'uso della seggiovia e degli altri impianti.

ART. 15 TARIFFE

Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per il servizio di trasporto pubblico effettuato a mezzo degli impianti concessi in gestione spettano al Concessionario.

Tutti i proventi derivanti dal nolo sci e dalle attività da svolgere nel rifugio spettano al Concessionario

Le tariffe sono proposte dal concessionario all'Amministrazione concedente, entro l'inizio della stagione invernale e comunque non più tardi del 10 novembre di ogni anno. Le tariffe si intendono approvate dall'Amministrazione Concedente salvo comunicazione contraria.

Il Concessionario si obbliga ad esporre visibilmente in corrispondenza dei punti strategici, le tariffe praticate curandone la pubblicazione su opuscoli e giornali locali, presso aziende di promozione turistica, operatori del settore ed Enti Pubblici, nonché sul sito internet.

ART. 16 RICHIAMI, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di non ottemperanza da parte del Concessionario a quanto prescritto, ed accettato all'atto della firma, nel presente capitolato di gestione e nel Piano di Gestione e degli Investimenti, il Direttore di esercizio, il Direttore di pista ciascuno per le proprie competenze, ne danno comunicazione all'Amministrazione concedente che, sentito il Concessionario, potrà richiamare lo stesso al rispetto di quanto stabilito.

L'Amministrazione concedente potrà comunque procedere a richiamare formalmente il Concessionario a prescindere dalle comunicazioni di cui sopra.

Se, in seguito al richiamo formale, il Concessionario non dovesse adempiere a quanto stabilito, l'Amministrazione concedente potrà procedere ad applicare una penale al Concessionario da 500 a 3.000 euro da determinarsi in relazione alla gravità dell'accaduto, prelevando il relativo importo del deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato dal Concessionario entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione concedente.

In seguito al terzo richiamo formale nell'arco di una stessa stagione invernale o comunque per gravi inadempienze da parte del Concessionario, l'Amministrazione concedente è libera di procedere alla risoluzione del contratto di gestione ed ad incamerare la polizza fideiussoria o parte di essa in relazione alla maggiore spesa da sostenere per permettere con immediatezza la continuità di funzionamento degli impianti e delle piste ed al danno subito.

Sono considerate gravi inadempienze:

il mancato rispetto delle norme fondamentali relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro tali da compromettere l'incolumità degli operatori delle piste e degli impianti;

il mancato rispetto delle norme fondamentali da seguire per la gestione degli impianti in regime di servizio di trasporto pubblico ai sensi del D.P.R. 753/80 e successiva normativa tali da compromettere l'incolumità degli utenti;

l'impossibilità prolungata da parte del Concessionario all'apertura di uno o più impianti per mancanza di personale tecnico o addetto alla sicurezza;

il mancato rispetto del piano di gestione e degli investimenti;

la mancata effettuazione delle revisioni e delle prove a carico del Concessionario, nonché il mancato ottenimento di nulla osta o autorizzazioni, tali da non permettere l'apertura degli impianti per motivi tecnici per periodi prolungati;

il mancato rispetto degli orari giornalieri senza giustificato motivo e per periodi prolungati;

l'applicazione di tariffe differenti da quelle approvate dall'Amministrazione concedente;

la mancata reintegrazione della polizza fideiussoria entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione concedente;

ART. 18 CANONE, POLIZZA FIDEIUSSORIA E DURATA DELLA GESTIONE

Il canone annuo che il Concessionario dovrà versare all'Amministrazione concedente a partire dal quarto anno di gestione e fino alla fine della concessione è pari ad € 7.200,00. Dovrà essere versato a scadenza semestrale anticipata a partire dall'inizio della quarta stagione invernale.

La durata del presente Capitolato anche per quanto attiene all'aspetto gestionale è stabilito in 9 stagioni invernali a partire dalla data di inizio della prima stagione invernale.

Il Concessionario, all'atto della sottoscrizione contratto di appalto, dovrà aver stipulato polizza fideiussoria a garanzia in favore dell'Amministrazione concedente, di durata pari al periodo di gestione e pari all'importo di aggiudicazione. La polizza definitiva dovrà prevedere la possibilità di essere reintegrata dal concessionario entro trenta giorni dalla richiesta dell'Amministrazione concedente, qualora venga prelevato dalla stessa un determinato importo per quanto previsto nel presente Capitolato di gestione

ART. 19 CONTROVERSIE

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente capitolato di gestione che non dovesse risolversi per via bonaria, sarà competente il foro di Potenza. E' escluso l'arbitrato.

Abriola, _____

IL CONCESSIONARIO

L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE